

MODIFICHE ALLA CIRCOLARE N.P20691 DELL'8.10.2007 <NUOVI CRITERI PER LA VALUTAZIONE DI PROFESSIONALITÀ DEI MAGISTRATI>, NONCHÉ ALLA CIRCOLARE N.P16754/2008 DEL 27.6.2008 <NUOVA CIRCOLARE SULL'ACQUISIZIONE DEI PROVVEDIMENTI E VERBALI D'UDIENZA A CAMPIONE> "

Comunico che il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 25 Luglio 2012, ha adottato la seguente delibera:

Relazione introduttiva

1.Ragioni ed ambito dell'intervento di modifica.

L'esigenza di varare alcune modifiche di tipo procedimentale al sistema di normativa secondaria vigente previsto per le valutazioni di professionalità si è posta in modo urgente in seguito ai recenti orientamenti interpretativi del CSM in ordine al requisito del conseguimento della valutazione di professionalità richiesta (ai sensi dell'art. 12 del d.lgs.n.160 del 2006 come modificato dalla l.n.111 del 2007) nell'ambito delle procedure di tramutamento dei magistrati nonché con riguardo alle possibili soluzioni organizzative adottabili al fine di determinare una contemporanea o almeno ravvicinata definizione della procedura di valutazione della professionalità per tutti i magistrati nominati con il medesimo decreto ministeriale.

In particolare, la delibera dell'Assemblea Plenaria del 19.10.2011 ha, da un lato, stabilito che il requisito del conseguimento della valutazione di professionalità richiesta nell'ambito di procedure di tramutamento di magistrati possa ravvisarsi esclusivamente a seguito della positiva definizione della procedura di riconoscimento formale della valutazione di professionalità, segnandone, dunque, la natura "costitutiva" e non meramente dichiarativa; dall'altro, ha demandato alla Quarta commissione consiliare, competente in materia, la individuazione di soluzioni organizzative finalizzate a determinare una contemporanea o almeno ravvicinata definizione delle procedure di valutazione della professionalità per tutti i magistrati nominati con il medesimo decreto ministeriale.

La delibera richiamata ben argomenta sulle ragioni che militano a fondamento della citata valenza costitutiva del conseguimento della valutazione di professionalità, citando gli univoci precedenti giurisprudenziali ⁽¹⁾ e il prevalente

¹ Si legge nella delibera del 19.10.2011 <Il Consiglio di Stato (sent. 995/2010) ha ribadito il principio, generale nella materia dei concorsi amministrativi, secondo cui i requisiti prescritti per la partecipazione alle procedure di tipo concorsuale devono in ogni caso essere posseduti dal candidato nel momento della scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione, in ragione dell'esigenza di garantire la parità di trattamento tra i candidati, della necessità di individuare correttamente i soggetti partecipanti prima dell'inizio della procedura, di eliminare le incertezze sul numero dei partecipanti, di fissare regole idonee a ridurre l'eventuale contenzioso successivo. Con riferimento specifico alla materia del conferimento degli incarichi a magistrati, il supremo collegio amministrativo, dopo avere richiamato la più volte citata disposizione di cui all'art. 12 comma 1 del D.Lgs. 160/2006, ha osservato che "traspare dalla mera lettura della norma, anche in un caso particolare come il conferimento di uffici direttivi ai magistrati, che il legislatore si è comunque prefisso l'obiettivo di assicurare certezza alle situazioni giuridiche, imponendo che i candidati al conferimento delle funzioni "abbiano conseguito" (ossia siano già in possesso del) la valutazione di professionalità richiesta, al fine di "partecipare" alla stessa procedura concorsuale. Né è possibile ritenere la natura meramente dichiarativa della valutazione di professionalità, che potrebbe indurre a dare alla stessa un contenuto solo ricognitivo e quindi effettivamente retroattivo. Se si pone mente al procedimento costruito dalla normativa primaria ai fini della valutazione di professionalità dei magistrati, con la disciplina della legge 30 luglio 2007, n. 111, è facile cogliere che si è in presenza di una valutazione di carattere costitutivo, atteso che, come recita l'art. 11, comma 15, del citato D.Lgs. 160 del 2006, questa "consiste in un giudizio espresso, ai sensi dell'articolo 10 della legge 24 marzo 1958, n. 195, dal Consiglio superiore della magistratura con provvedimento motivato e trasmesso al Ministro della giustizia che adotta il relativo decreto", da utilizzarsi "ai fini dei tramutamenti, del conferimento di funzioni, comprese quelle di legittimità, del conferimento di incarichi direttivi e ai fini di qualunque altro atto, provvedimento o autorizzazione per incarico extragiudiziario". La conclusione, coerente ed inevitabile, della giurisprudenza amministrativa è che la natura vincolante della norma primaria in tema di previo possesso della valutazione di professionalità ed il rilievo costitutivo del giudizio che fonda la detta valutazione impongono che i requisiti per prendere parte alla procedura concorsuale siano posseduti al momento della scadenza del termine per la partecipazione alla procedura medesima, mentre l'affidamento del candidato nella tempestività della valutazione e non imputabilità allo stesso del ritardo può venire in eventuale rilievo sotto il profilo del danno di cui potrebbe dolersi l'appellante in termini di perdita di chance, azionabile contro la pubblica amministrazione ma non in grado di incidere sulla posizione del controinteressato che, nello stesso senso ma con ragioni opposte, si duole anch'egli dell'illegittimo operato della parte pubblica. L'esame della giurisprudenza corroborata la tesi per cui la legittimazione a partecipare ai concorsi di cui all'art. 12 D.Lgs. 160/2006 dipende non dalla semplice maturazione dell'anzianità corrispondente alla valutazione professionale richiesta, ma dall'effettivo e formale riconoscimento della stessa all'esito del procedimento amministrativo

orientamento consiliare ⁽²⁾ che conducono a ribadire la preferenza per l'interpretazione secondo cui il requisito del conseguimento della valutazione di professionalità prevista nell'ambito di procedure di tramutamento di magistrati, ricorra solo nelle ipotesi in cui ne sia intervenuto il formale riconoscimento da parte del Consiglio superiore della magistratura all'esito della specifica procedura di valutazione professionale, non essendo all'uopo sufficiente la maturazione dell'anzianità di servizio necessaria.

Tale conclusione - si dice - appare, anzitutto, maggiormente conforme al tenore letterale della norma, non potendosi fare coincidere il "conseguimento" di cui all'art. 12 D.Lgs. 160/2006 che con la formale acquisizione del titolo. In secondo luogo non può non osservarsi che la soluzione opposta rischierebbe di frustrare lo scopo della disposizione primaria, che attribuisce al conseguimento della valutazione di professionalità il valore di garanzia dell'esistenza in capo agli aspiranti di doti, competenze ed esperienze professionali adeguate al posto da ricoprire. Ove la legittimazione a partecipare alla selezione attitudinale fosse ravvisata anche in assenza di una espressa positiva valutazione professionale si aprirebbe, ingiustificatamente, la strada alla nomina di candidati non assistiti da tale garanzia. E' su tale premessa logica che si fonda il valore costitutivo, e non meramente dichiarativo -ricognitivo, della valutazione di professionalità operata dal C.S.M.. E, d'altra parte, si è sottolineato che non mancano nella prassi consiliare casi di esito sfavorevole della procedura di valutazione professionale ai fini della progressione in carriera, con conseguente diniego di riconoscimento del conseguimento della valutazione di professionalità fisiologicamente collegata all'anzianità maturata. In tali ipotesi, accedendo alla opposta tesi, si porrebbe, invero, il problema degli effetti che sulla nomina intervenuta sulla scorta del dato puro della anzianità produrrebbe l'eventuale, successivo esito negativo della verifica professionale. L'adozione di tale soluzione interpretativa della normativa primaria vigente ha come conseguenza il determinarsi di obiettive criticità operative collegate all'esigenza di evitare un concreto pregiudizio per il magistrato che, pur avendo i requisiti per conseguire il titolo di avanzamento professionale richiesto, risulti non legittimato a concorrere per un posto od un incarico in ragione della intempestività dei presidi del governo autonomo nel definire la procedura di riconoscimento della valutazione di professionalità necessaria.

Tale intempestività è oggi ascrivibile all'interazione di due fattori, che impediscono di governare in maniera ordinata e consapevole i tempi del riconoscimento formale del conseguimento della valutazione maturata dal singolo interessato ⁽³⁾:

relativo condotto dal C.S.M.. La soluzione è, peraltro, del tutto conforme alla lettera della norma che prescrive che la valutazione sia stata "conseguita", e cioè sia entrata formalmente nel patrimonio giuridico dell'interessato attraverso la procedura legislativamente prevista.>

² Si richiamano in questa sede le delibere: a)5.5.2011, risposta al quesito con cui si chiedeva di accertare, per individuare il Presidente di un Collegio giudicante, quale debba essere considerato più anziano tra due magistrati del medesimo concorso nel caso in cui uno di essi, pur vantando una posizione migliore nella graduatoria finale del concorso, risulti aver positivamente superato una valutazione di professionalità inferiore rispetto a quella dell'altro magistrato. In tale delibera il CSM ha affermato che prevale tra due magistrati dello stesso concorso quello tra i due che possa vantare il positivo superamento di una valutazione di professionalità più elevata, stabilendo che la condizione di chi abbia maturato una certa anzianità ma non abbia ancora conseguito la positiva valutazione di professionalità corrispondente è diversa rispetto a colui il quale, vantando la medesima anzianità, ed anche una posizione in ruolo successiva, si sia già visto riconoscere il titolo professionale. Quest'ultimo, infatti, prevale in occasione della valutazione di anzianità necessaria per determinare la presidenza del Collegio di cui entrambi siano membri, e ciò proprio in ragione della intervenuta definizione positiva del procedimento di avanzamento in carriera, con ciò confermando l'orientamento che il riconoscimento formale della valutazione professionale è condizione indispensabile dell'apprezzamento dell'anzianità di servizio vantata dal magistrato, rispetto alla quale, quindi, la deliberazione del C.S.M. ha funzione evidentemente costitutiva; b) 7.7.2011 e 25.1.2012 nelle quali per determinare la posizione concorsuale dei magistrati che, pur avendo maturato l'anzianità per ottenere la quarta valutazione di professionalità, non l'avevano in fatto formalmente conseguita alla data del bando (il tutto al fine di stabilire se ammetterli al concorso ordinario - per il quale la valutazione in questione è richiesta - oppure al concorso riservato - sulla base della terza valutazione di cui erano già in possesso) il Consiglio ha ritenuto che in sede di concorso ordinario siano valutabili i soli candidati che abbiano conseguito formalmente la IV valutazione di professionalità alla scadenza dei termini di presentazione della domanda nella procedura concorsuale, dovendo gli altri essere considerati nella procedura riservata ai magistrati che hanno "conseguito la seconda o la terza valutazione di professionalità" (art. 12 comma 14 D.Lgs. 160/2006).

³ Il sistema di verifica della professionalità di nuova introduzione, richiedendo una nuova approfondita valutazione del profilo e del bagaglio culturale di ciascuno dei magistrati in servizio ogni quattro anni, ha notevolmente aggravato il lavoro amministrativo che coinvolge tutti i presidi del circuito di governo autonomo, imponendo che ad ogni scadenza si dia corso ad una articolata procedura che coinvolge il magistrato interessato - che deve fornire il proprio contributo informativo per la valutazione cui è sottoposto -, i dirigenti degli uffici - cui incombe l'obbligo di redigere un articolato rapporto -, i Consigli giudiziari territoriali chiamati a rendere il proprio parere. E' prevista inoltre la raccolta e l'esame di documentazione - statistiche giudiziarie comparate, provvedimenti acquisiti a campione, atti e provvedimenti volontariamente sottoposti dal candidato interessato. L'istruttoria può inoltre essere arricchita dalle segnalazioni di fatti rilevanti ad opera di tutti i soggetti coinvolti nel procedimento nonché del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati territorialmente competente. E' prevista infine l'ipotesi, ed in alcuni casi la necessità, della partecipazione dell'interessato, attraverso il

da un lato l'obiettivo operare del carico del lavoro amministrativo richiesto da ciascuna valutazione dall'altro il gran numero di procedure necessarie per dare attuazione alla normativa che impone la rivalutazione con periodicità ravvicinate di tutti i magistrati in servizio.

Ad oggi, pertanto, per via del gran numero di variabili collegate alla molteplicità dei soggetti coinvolti e degli accertamenti necessari, non essendo attualmente possibile prevedere il succedersi cronologico degli adempimenti né essendo stati previsti termini che li cadenzino, non si riesce a garantire che il procedimento di valutazione si concluda in epoca ragionevolmente vicina alla data in cui, con la maturazione dell'anzianità necessaria, il magistrato interessato ha acquisito il diritto ad essere valutato. Ciò determina che i tempi complessivi delle singole procedure di valutazione sono in linea di massima allo stato attuale non prevedibili e del tutto eterogenei. La durata di ciascuno scrutinio dipende infatti dalla sollecitudine, lasciata alla solerzia personale o alle condizioni esterne di fattibilità, con cui lo specifico magistrato, il dirigente dell'Ufficio cui è addetto, il Consiglio giudiziario territorialmente competente e, infine, il C.S.M. assolvano le incombenze procedurali loro assegnate. Dipende dalla maggiore o minore facilità di acquisizione del materiale istruttorio, dal carico di lavoro e dalla responsabilizzazione individuale di ciascuno degli enti coinvolti. Dipende anche dalla utilizzazione di alcuni strumenti di garanzia procedimentale posti a beneficio del medesimo interessato - osservazioni, memoria, audizione personale. In ogni caso, la tempistica non è stata sinora nella disponibilità del CSM che si è sostanzialmente adattato ai tempi diversificati attuati di volta in volta per ciascuna valutazione. Il risultato è quindi che le singole fattispecie di progressione in carriera possono avere - ed in effetti hanno avuto in concreto - tempi autonomi e spesso significativamente diversi conducendo all'ulteriore distonia sistemica per cui magistrati che vantano la medesima anzianità di servizio possono conseguire il titolo professionale corrispondente in termini cronologici molto diversi.

Ne conseguono, come si è già paventato, possibili discriminazioni dal punto di vista della legittimazione a formulare istanze di tramutamento o di conferimento di incarichi di difficile giustificazione dal punto di vista ordinamentale (come si è già osservato sub nota 1, il giudice amministrativo ha rappresentato in astratto la tutelabilità in sede risarcitoria dell'aspettativa del magistrato che ambisse a partecipare alla selezione per posti o incarichi coerenti con la propria anzianità di servizio, da cui sia stato escluso a causa del ritardo nel riconoscimento del titolo professionale da parte dell'Organo di governo autonomo).

Per tutte le ragioni sinora esposte, la delibera consiliare del 19.10.2011, con determinazioni pienamente recepite in questa sede, ha ritenuto opportuno demandare alla Quarta Commissione del Consiglio Superiore della Magistratura l'individuazione degli strumenti di regolamentazione secondaria più idonei a realizzare una generalizzata abbreviazione della durata dei tempi di definizione delle procedure di valutazione periodica dei magistrati, e quantomeno a predisporre strumenti di governo del fenomeno, per attenuare le criticità e gli effetti distorsivi già descritti e più evidenti del sistema attuale, operando una contemporanea o quanto più ravvicinata possibile definizione delle procedure di valutazione della professionalità per tutti i magistrati nominati con il medesimo decreto ministeriale.

Anzitutto si è ritenuta impraticabile la soluzione organizzativa predisposta dal Consiglio con il paragrafo 5.2 del Testo Unico della dirigenza giudiziaria in relazione al conferimento di incarichi direttivi e semidirettivi (che prevede che tutti gli aspiranti che abbiano maturato l'anzianità di servizio necessaria a concorrere siano sottoposti allo scrutinio per il conferimento della progressione in carriera corrispondente anche dopo la presentazione della domanda, prima che abbia effettivo inizio la selezione attitudinale), in quanto la generalizzazione di tale disciplina a tutte le ipotesi di concorsi o tramutamenti per cui sia richiesto il conseguimento di una valutazione di professionalità, considerato il numero e la periodicità ravvicinata dei concorsi, finirebbe per aggravare e rendere sostanzialmente ingestibile il sistema delle procedure di valutazione di professionalità, imponendo priorità determinate dai concorsi in atto e non dalle aspettative fisiologiche dei magistrati e dalle regole ordinarie del governo autonomo, e determinando un pesante rallentamento (se non la paralisi) della definizione delle procedure attitudinali di tramutamento ed assegnazione dei posti ordinari.

Si è, quindi, ipotizzata una soluzione organizzativa che si auspica sia in grado di eliminare del tutto il pregiudizio per i singoli magistrati derivante dal ritardo della definizione delle procedure di valutazione rispetto ai concorsi cui potrebbero aspirare, ma che in ogni caso elimina tendenzialmente le distorsioni e le disparità di trattamento più evidenti. Si è perseguito infatti l'obiettivo della tendenziale uniformità di trattamento dei magistrati evitando che individui con la medesima anzianità subiscano legittimazioni significativamente differenziate nel tempo in ragione delle vicende contingenti della specifica procedura di progressione in carriera cui siano sottoposti.

In tale direzione si è prevista una linea di intervento su due fronti: da un lato un meccanismo che prevede una gestione dei

deposito di memorie difensive ed anche con l'audizione personale.

Si tratta, come si vede, di un procedimento analiticamente dettagliato e garantito, caratterizzato da rilevante approfondimento dei contenuti, di significativo impegno in termini di risorse materiali e di tempi.

tempi predeterminata e contingentata ad opera della stessa normativa secondaria consiliare, che sia tendenzialmente unitaria per magistrati aventi anzianità analoga, in quanto nominati con il medesimo decreto (da attuarsi attraverso una modifica della Circolare vigente sulle valutazioni di professionalità); dall'altro, un significativo mutamento delle procedure previste per il prelievo dei provvedimenti a campione, uno dei punti di maggiore criticità dal punto di vista della dilatazione dei tempi di definizione delle pratiche (attuato mediante modifica della Circolare relativa n.P16754/2008 del 27.6.2008, prevedendo anche uno snellimento nel numero dei verbali di udienza attualmente necessari).

2. Le modifiche inerenti la Circolare n.P20691 del 8.10.2007

Al fine di attuare gli obiettivi di uniforme e rapida (tendenzialmente contestuale) trattazione delle valutazioni di professionalità riferite a magistrati aventi il medesimo DM di nomina si è elaborata una disciplina di modifica del sistema attuale che prevede essenzialmente i seguenti punti:

- il simultaneo inizio di tutte le procedure relative ai magistrati nominati con medesimo decreto ministeriale,
- scansioni obbligatorie ed unitarie degli adempimenti e dei contributi attraverso cui si articola il procedimento di valutazione, con responsabilizzazione degli "attori" del procedimento valutativo, a cominciare dallo stesso magistrato in valutazione, così da ottenere una tendenziale uniformità dei tempi almeno nella generalità dei casi e con riferimento ad un modello ordinario fisiologico statisticamente prevalente che si snoda secondo i canoni previsti e prevedibili e si conclude con esito positivo.

Le modifiche hanno riguardato:

Il Capo XIII Inizio del procedimento

Fermo l'onere del CSM di dare inizio al procedimento ogni anno individuando i nominativi dei magistrati per i quali nell'anno successivo matura uno dei sette quadrienni utili ai fini delle valutazioni di professionalità (invitando i Consigli giudiziari competenti ad esprimere il necessario parere non appena scaduto il quadriennio), si è anzitutto chiarito l'obiettivo perseguito dall'autogoverno di garantire omogeneità di trattamento tra magistrati in tutte le occasioni in cui il conseguimento di una determinata valutazione di professionalità costituisca elemento decisivo da considerare (si pensi in particolare alla partecipazione a concorsi per tramutamenti ordinari e non), attraverso l'identità dei tempi di definizione della procedura che deve concludersi contestualmente (con singole delibere adottate tutte in un'unica data) per tutti i magistrati nominati con lo stesso decreto ministeriale, salve talune eccezioni relative alle ipotesi in cui gli incumbenti istruttori in concreto richiesti dalla fattispecie non siano compatibili con i tempi ordinari della procedura (cfr. modifiche di cui al Capo XV e al Capo XVII).

La procedura di valutazione viene articolata con specifici termini previsti per ciascuna fase, dei quali si richiede un rigoroso rispetto, e si conclude in un tempo (otto mesi dalla scadenza del quadriennio di riferimento) ritenuto ragionevole a contemperare le esigenze di celere definizione della procedura con quelle di approfondimento e attenzione alla valutazione di professionalità. La prospettiva nella quale si muove l'impianto delle modifiche elaborate è chiaramente visibile dall'affermazione che costituisce "dovere del magistrato interessato, nonché di tutti gli organi coinvolti nel procedimento", operare perché ciascun incumbente sia assolto in maniera da garantire il rispetto dei termini indicati. Espressamente ci si riferisce, pertanto, al principio di "governo partecipato" che postula la responsabilizzazione diretta di tutti i magistrati a qualsiasi titolo coinvolti (a cominciare dall'autoresponsabilizzazione dello stesso magistrato in valutazione), allo scopo di favorire il perseguimento degli obiettivi di comune e generale utilità.

E' stata altresì prevista una norma di chiusura secondo la quale, ancora una volta fidando sulla responsabilizzazione e collaborazione degli attori del procedimento, eventuali ritardi nell'esaurimento di singole fasi della procedura potranno essere compensati da opportune accelerazioni delle fasi successive al fine di garantire il rispetto del termine complessivo di otto mesi.

Il senso di unitaria trattazione delle singole procedure costituenti il complesso delle valutazioni riferite ad ogni decreto ministeriale di nomina si coglie poi definitivamente nella disposizione che prevede, in caso mancato rispetto - ovviamente ingiustificato - di uno dei termini di fase che provochi un ritardo della procedura di valutazione della professionalità relativa ad un magistrato tale da non consentirne la definizione nel termine complessivo di otto mesi, il potere del Consiglio Superiore di valutare la possibilità di arrestare il procedimento concernente tutti gli altri magistrati nominati con il medesimo decreto, al fine di garantire comunque la contestualità della decisione. Tale statuizione, lontana da finalità di mero deterrente rispetto ai ritardi generati da mancato adempimento al dovere di rispetto degli ordinari termini di fase, mira a generare un circuito virtuoso di "condivisione" di intenti da parte di tutti i magistrati chiamati a partecipare al procedimento di valutazione.

In quest'ottica, ovviamente, l'arresto della procedura relativa alla valutazione degli altri magistrati nominati con il medesimo decreto non può essere disposto ove il ritardo - che non consenta la definizione nel termine complessivo di otto mesi - sia stato provocato dall'ingiustificata violazione da parte del magistrato interessato del termine per il deposito della

propria relazione. Si è voluto in tal modo dare risalto al ruolo, anche in negativo, del magistrato direttamente protagonista della propria valutazione che, si ritiene, debba essere oltremodo attento al rispetto dei termini posti sostanzialmente nel suo interesse.

Capo XIII bis Relazione del magistrato in valutazione

La relazione (cd. autorelazione) del magistrato sottoposto a valutazione di professionalità dovrà pervenire, mediante trasmissione a cura dello stesso magistrato, al Dirigente dell'ufficio nel periodo compreso tra il quarantacinquesimo ed il trentesimo giorno anteriore alla scadenza del quadriennio in valutazione. In tal modo il dirigente potrà adempiere al proprio compito di formulare il rapporto informativo. La relazione illustrativa del magistrato interessato verte sul lavoro svolto e contiene ogni indicazione utile ai fini della sua valutazione, ivi compresa la copia di atti e provvedimenti che il medesimo ritiene di sottoporre ad esame.

Si è ritenuto più opportuno, piuttosto che predisporre un modulo vero e proprio di compilazione alla stregua di quello esistente per rapporti e pareri, stabilire che la relazione *deve* tendenzialmente strutturarsi considerando l'ordine e l'articolazione dei parametri di valutazione indicati nella parte I della Circolare, nella prospettiva di ottenere informazioni precise e coerenti ai canoni di valutazione vigenti ma non "ingessate" rispetto alla ricchezza e varietà possibile delle esperienze professionali presenti in magistratura.

E' stato altresì previsto, a fronte di termini anticipati per la trasmissione della relazione, rispetto alla scadenza effettiva del periodo in valutazione, che il magistrato interessato, nei sette giorni successivi alla scadenza del quadriennio in valutazione possa integrare la relazione con riferimento ad eventuali ulteriori circostanze rilevanti intervenute nel periodo, compreso nel quadriennio ma successivo alla trasmissione predetta.

Gli stessi termini, per ragioni sistematiche, si applicano al deposito della relazione del magistrato che debba essere valutato dopo un anno a far data da un giudizio non positivo o dopo due anni da un giudizio negativo.

Capo XIV Rapporto e documentazione trasmessa dai dirigenti degli uffici

Anche per i dirigenti degli uffici sono stati previsti termini di assolvimento del proprio dovere di redazione dei rapporti. Essi infatti devono trasmettere ai Consigli giudiziari, entro il sessantesimo giorno successivo alla scadenza del quadriennio in valutazione o comunque dopo un anno a far data da un giudizio non positivo o decorsi due anni dal giudizio negativo, un rapporto sulla professionalità del magistrato, redatto secondo i parametri della Circolare ed in conformità al modello allegato alla stessa, unitamente alla documentazione di indicata nel prosieguo del Capo ed integralmente confermata nei suoi contenuti (al comma 3 si è ovviamente sostituito il precedente riferimento con quello di nuova formulazione della relazione di cui al Capo XIII bis con relative copie di atti e provvedimenti allegati).

Estremamente importante è poi la disposizione posta dal nuovo comma 5 del Capo in esame, laddove si è previsto che la diligenza e il rispetto delle circolari consiliari nella redazione dei rapporti informativi ai fini dei pareri per le valutazioni di professionalità - anche sotto il profilo della tempestività degli adempimenti - costituiscono indicatori dell'attitudine direttiva rilevanti in *sede* di conferma o di conferimento di incarichi direttivi o semidirettivi. E' evidente l'intento del Consiglio di responsabilizzazione della dirigenza degli uffici giudiziari rispetto alle questioni ordinarie in generale, con un percorso che oramai dura da alcuni anni ed in diversi ambiti (l'organizzazione degli uffici anzitutto), e, in particolare, con riferimento alle corrette e rapide valutazioni dei magistrati, che costituiscono la base per una vera e propria "autoriforma" della magistratura idonea a renderla più rispondente alle esigenze e ai bisogni dell'evoluzione sociale.

Capo XV Attività dei Consigli Giudiziari

Ancora una volta in un'ottica di responsabilizzazione generale degli esiti (pensati come rapidi ed efficienti) della procedura valutativa, si sono previsti termini di adempimento ed oneri di vigilanza in capo al Consiglio giudiziario, organo che costituisce lo snodo essenziale delle nuove valutazioni di professionalità previste dalla riforma del 2006-2007.

Difatti, il Consiglio giudiziario, sulla base degli elementi indicati al Capo VII, dovrà esprimere il parere, conformandosi al modello allegato alla Circolare, entro quattro mesi dalla scadenza del termine assegnato al dirigente dell'ufficio per la trasmissione del rapporto e dovrà vigilare sulla tempestività di tale ultimo adempimento.

Inoltre, sul rispetto del termine per il rilascio del parere da parte dello stesso Consiglio giudiziario si è previsto un onere di vigilanza per il Presidente della Corte di Appello, quale presidente dell'organo collegiale espressione dell'autogoverno in *sede* distrettuale, specificandosi altresì che le modalità di esercizio di tale compito di vigilanza sono valutate ai fini della conferma o del conferimento di ulteriori incarichi.

In definitiva, risulta evidente dai differenti passaggi sinora enucleati come il meccanismo ideato per il raggiungimento dell'obiettivo di omogeneità e celerità delle valutazioni di professionalità inerenti magistrati nominati con medesimo decreto ministeriale postuli necessariamente che ciascun protagonista, quale singolo o come componente di organismi di autogoverno, metta a disposizione del procedimento le proprie risorse in termini di attività ordinamentale ed

organizzativa. Ovviamente, al fine di coprire particolari esigenze legate a problemi specifici di singole procedure di valutazione di professionalità, si è previsto che qualora la necessità di eccezionali attività istruttorie - diverse dalla acquisizione di atti o documenti e dalla audizione del magistrato interessato - renda impossibile l'espressione del parere nel termine indicato di quattro mesi, il Consiglio giudiziario comunichi al CSM tale impossibilità indicandone le ragioni, nonché la prevedibile epoca in cui il parere sarà espresso. Ciò dovrà avvenire non appena l'organo di autogoverno decentrato si determini al compimento di dette attività istruttorie eccezionali e comunque entro quattro mesi dalla ricezione del rapporto informativo. Si è inteso, in tal modo, evitare la possibilità di "rinvio del parere con motivazione" da parte dei Consigli giudiziari in tutti quei casi di normali e assai frequenti esigenze di completamento istruttorio (ad es. acquisizione di statistiche dell'ufficio, acquisizione di eventuali provvedimenti a campione mancanti età.), limitandola in tal modo effettivamente alle sole ipotesi di evenienze differenti dalla fisiologica scansione istruttoria che, come detto, si è previsto possa ragionevolmente esaurirsi nel termine dato di quattro mesi dalla scadenza del termine per la redazione (e la trasmissione, dunque) del rapporto da parte del dirigente. Rimangono inalterate le altre previsioni contenute nel medesimo Capo XV.

Capo XVII Attività del Consiglio superiore della magistratura.

Tenendo fermi i contenuti delle attività che spetta al CSM ai sensi della vigente Circolare e del sistema voluto dal legislatore della Riforma ordinamentale, anche per il Consiglio superiore si sono previsti, come ovvio, dei termini entro i quali *deve* concludersi la propria parte di procedura valutativa con l'emissione della delibera finale.

E' stato aggiunto, infatti, il comma 1 bis che statuisce come la definitiva valutazione è formulata nel termine di due mesi a decorrere dalla ricezione degli atti trasmessi dal Consiglio giudiziario e contestualmente per tutti i magistrati nominati con il medesimo decreto ministeriale. Sono esclusi i casi in cui il procedimento debba essere sospeso o debba essere svolta attività istruttoria. In tali ipotesi, stante l'imprevedibilità dei tempi di "rallentamento" della procedura (la sospensione potendo essere disposta per la pendenza di procedimento disciplinare o penale, i cui esiti non prevedibili, ovvero per i tempi stessi di esecuzione del procedimento garantito voluto dal legislatore ⁽⁴⁾) non è possibile per il Consiglio darsi credibilmente un tempo di conclusione della propria attività. Ovviamente, trattandosi di ritardo "giustificato", esso non inciderà in alcun modo sulla trattazione delle procedure di valutazione di tutti gli altri magistrati nominati con medesimo decreto ministeriale.

Null'altro si è ritenuto di modificare con riguardo al capo XVII.

Capo XIX Pareri parziali

Evidentemente, infine, si è dovuto raccordare la disciplina dei pareri parziali, necessari in caso di permanenza in un distretto di Corte d'appello per un tempo superiore a due anni e di successivo trasferimento, alle modifiche apportate e alle esigenze generali di contingentamento dei tempi delle varie fasi di cui si compone la procedura valutativa.

Si è previsto, pertanto, ampliando la disposizione del comma 1, che, quando debba essere espresso il parere parziale, il magistrato interessato trasmette la propria relazione al dirigente incaricato della redazione del rapporto informativo nel termine di trenta giorni dalla data in cui è stato immesso nel possesso delle nuove funzioni.

Entro i successivi sessanta giorni il dirigente fa pervenire il rapporto informativo al Consiglio Giudiziario, che esprime il parere parziale nei successivi quattro mesi. La vicinanza dei tempi previsti per tali adempimenti rispetto alla data dell'effettivo trasferimento ed a prescindere dalla scadenza del quadriennio di valutazione si giustifica nell'ottica di tendere a giudizi il più possibile formulati sulla base delle conoscenze dirette dei dirigenti tenuti ad esprimere il rapporto, così come anche a rendere, d'altro canto, in tal modo più rapido e di facile reperimento per il magistrato un atto che gli sarà necessario per la successiva valutazione, con obiettivi benefici per la rapidità e tempestività complessiva delle procedure di ciascun magistrato. Nella stessa ottica si è previsto (comma 1 bis) che, quando il magistrato sia trasferito ad altro ufficio nell'ambito dello stesso distretto (e dunque non sia necessario esprimere parere parziale essendovi identità di Consiglio giudiziario), il dirigente dell'ufficio di provenienza redige, secondo i criteri della Circolare, rapporto sul periodo di servizio ivi prestato, nel termine di 60 giorni successivi alla immissione del magistrato nel possesso delle funzioni nell'ufficio di destinazione. Specificamente, inoltre, si è posta attenzione al tema dei **magistrati distrettuali**, spesso onerati da gravi difficoltà, riscontrate nella pratica di questi anni, nel reperire molteplici rapporti (e anche provvedimenti a campione, sui quali si dirà di seguito) a distanza di anni dall'effettivo svolgimento di funzioni in un determinato ufficio.

A tali fini, si è previsto, introducendo il comma 1 ter, che i dirigenti degli uffici cui sono assegnati i magistrati distrettuali, entro trenta giorni dalla cessazione della sostituzione o della applicazione, trasmettono al Presidente della Corte d'Appello o al Procuratore Generale una relazione sull'attività svolta dal magistrato, predisposta secondo i parametri della presente circolare e contenenti, altresì, i dati di cui al comma 2 del Capo XIV della stessa.

Si è intervenuti poi sulle modifiche attuate di recente (con delibera consiliare del 28.6.2011) per garantire l'effettività del rapporto da parte del dirigente che, per qualsiasi motivo, cessi dall'incarico (commi 2, 3 e 3 bis del Capo XIX), anche in

⁴ Si confronti l'art. 11 del d.lgs.n.160 del 2006 e succ.mod.

tali casi prevedendo dei termini di adempimento all'onere di redigere relazioni sul lavoro svolto dai magistrati in servizio nell'ufficio, utili per gli atti della futura procedura valutativa. Si è disposto, pertanto, che i dirigenti degli uffici giudiziari, sia giudicanti sia requirenti, in caso di proprio trasferimento, alla scadenza del quadriennio ovvero dell'ottennio di durata dell'incarico oppure nell'ipotesi di collocamento a riposo, collocamento fuori ruolo o di cessazione dal servizio per qualunque causa, nel termine di 90 giorni dalla cessazione dell'incarico direttivo redigono singole relazioni sull'attività dei magistrati in servizio presso l'ufficio da loro diretto, predisposte secondo i parametri della Circolare e contenenti, altresì, i dati di cui al comma 2 del Capo XIV della stessa. La relazione è resa nel termine di 60 giorni dalla cessazione dell'incarico dai presidenti di sezione ovvero dai procuratori aggiunti oppure dagli avvocati generali nei confronti dei magistrati della sezione o del gruppo di lavoro da loro rispettivamente diretto.

Nella generale ottica di responsabilizzazione più volte riferita alla base della presente modifica di normativa secondaria, si chiude la parte dedicata ai pareri parziali sancendo che "il magistrato interessato, coloro che esercitano funzioni direttive e semidirettive ed i Consigli giudiziari hanno cura di redigere gli atti di propria competenza in maniera tempestiva e comunque in un termine inferiore rispetto a quelli ordinari indicati nel presente paragrafo ove la scadenza del quadriennio per la successiva valutazione di professionalità del magistrato si collochi in una data antecedente al loro decorso", evenienza questa ultima che, sebbene statisticamente di portata limitata, pure può verificarsi e richiede, pertanto, la collaborazione "intelligente" degli attori del procedimento valutativo.

Normativa transitoria

Perché il sistema di nuova formulazione funzioni rapidamente e senza discrasie per i procedimenti pendenti, i nuovi termini contingentati previsti per ciascuna fase devono essere applicati anche a tutte le procedure di valutazione in corso e cioè per le quali sia già maturato il quadriennio. Per tali procedure i termini come stabiliti dai Capi XIV, XV e XVII si computano a far data dal 20 settembre 2012, considerato l'imminente periodo feriale e le possibili difficoltà da esso derivanti, anche al fine di dar modo principalmente ai Consigli Giudiziari e al Consiglio Direttivo di organizzare la propria attività.

Per l'autorelazione (Capo XIII bis) del magistrato che abbia già maturato il quadriennio di valutazione è previsto che, se non ancora depositata, essa debba essere redatta e consegnata entro il 20 settembre 2012, ancora una volta in considerazione del prossimo periodo feriale e della natura anticipatoria del termine, non applicabile in caso di valutazioni per le quali sia già maturata la scadenza del quadriennio.

Le modifiche inerenti la Circolare n.P16754/2008 del 27.6.2008

Quale strumento di ausilio alla rinnovata procedura prevista per le valutazioni di professionalità, con riferimento particolare alla tempistica ed al contingentamento dei tempi di ciascuna fase, il Consiglio ha ritenuto opportuno innovare l'attuale sistema di individuazione ed acquisizione dei provvedimenti a campione, considerato molto spesso, a ragione, uno dei punti più critici per il celere svolgimento della procedura, come si è potuto riscontrare nell'applicazione pratica della normativa secondaria.

Si è intervenuti anche in questo caso secondo linee differenti di modifica:

- cadenza annuale (con annualità riferita al periodo in valutazione) del sorteggio per ciascun decreto ministeriale di nomina, individuante il concorso di appartenenza del magistrato, e conseguente agevolazione delle modalità di reperimento dei provvedimenti *e dei* verbali a campione, mediante l'individuazione ravvicinata rispetto alle date di emissione dei provvedimenti stessi;
- individuazione nel dirigente dell'ufficio del soggetto titolare del compito di procedere al prelievo annuale dei provvedimenti e verbali individuati secondo le indicazioni di Circolare e del Consiglio Giudiziario quanto al trimestre oggetto di sorteggio;
- creazione di un archivio informatico nel quale il Dirigente provvede a custodire i provvedimenti ed i verbali da utilizzarsi per la valutazione di professionalità di ciascun magistrato appartenente all'ufficio;
- riduzione del numero di verbali d'udienza da prelevare a campione.

Le modifiche hanno riguardato:

Art.3 Disposizioni generali

Si sono modificate le disposizioni generali della Circolare vigente stabilendo che il sorteggio dei trimestri all'interno del quale effettuare il prelievo dei provvedimenti e verbali a campione è effettuato annualmente da parte dei Consigli Giudiziari *e del* Consiglio Direttivo presso la Corte di Cassazione in relazione ai magistrati per i quali siano competenti, ciò al fine di assicurare il più agevole reperimento di provvedimenti e verbali, in ragione della vicinanza temporale del sorteggio e dell'acquisizione rispetto alla loro data (art.3 comma 4).

Tale impostazione per annualità rappresenta una vera e propria svolta nel sistema previgente, basato su un modulo che, per quanto di immediata comprensibilità perché facente leva sulla scadenza dell'intero quadriennio di valutazione al fine di procedere a sorteggio e conseguentemente a prelievo dei provvedimenti e verbali, inevitabilmente comportava una parziale, considerevole distanza di tempo tra il momento dell'individuazione dei provvedimenti da prelevare e la data degli

stessi.

Le difficoltà derivate da tale distanza nel tempo dei provvedimenti (legati a fascicoli che possono aver avuto le sorti più varie) unite alla mancanza di un archivio generale informatico che consentisse di attingervi rapidamente sono state peraltro spesso "scaricate" sugli stessi magistrati in valutazione, costretti ad una ricerca fatta di peregrinare per uffici a volte anche lontani in ragione di eventuali trasferimenti intervenuti negli anni.

Il sistema di sorteggio annuale (collegato all'annualità diversamente dettata a seconda del mese in cui si colloca il decreto ministeriale di nomina) fa capo direttamente al CSM che ha l'onere iniziale, anno per anno, di comunicare l'elenco dei decreti ministeriali di nomina "attivi" (cioè ancora sottoposti a valutazione periodica perché non hanno raggiunto la settima ed ultima progressione in carriera), suddivisi per mese di adozione.

Il Consiglio Giudiziario ed il Consiglio Direttivo presso la Corte di Cassazione, per ciascun mese di riferimento dell'elenco dei decreti ministeriali comunicato dal CSM, procedono ogni anno a differenti sorteggi dei trimestri, per gruppi di magistrati aggregati secondo i mesi di adozione del decreto di nomina, indipendentemente dall'anno e sempreché, come detto, siano ancora sottoposti a procedura valutativa. Ciascun sorteggio di trimestre si riferisce a ogni anno compreso nel quadriennio verso il quale è proiettata la successiva valutazione di professionalità ed il trimestre è computato a partire dalla data del decreto di nomina dei magistrati interessati. Il sorteggio è effettuato all'ultima seduta di ogni mese in cui si colloca il decreto; Per i decreti adottati nel mese di agosto, esso è effettuato all'ultima seduta del mese di luglio.

Il trimestre sorteggiato è utilizzato per il prelievo dei provvedimenti *e dei* verbali in relazione a tutti i magistrati nominati con decreti ministeriali emanati nel medesimo mese, e ciò, si ribadisce, indipendentemente dal rispettivo anno di adozione.

Si è altresì chiarito espressamente, in continuità con il previgente sistema, il principio secondo cui il sorteggio non può però mai riferirsi a periodi posteriori alla data in cui è effettuato prevedendosi, pertanto, che ove abbia luogo anteriormente alla data in cui decorre la scadenza annuale del decreto ministeriale, l'ultimo trimestre è computato a ritroso dalla data del sorteggio.

(A titolo esemplificativo: per i magistrati nominati con DD.MM. 8 luglio 1994, 28 luglio 1998 e 12 luglio 1999 il sorteggio sarà unico e sarà effettuato dai competenti consigli giudiziari nell'ultima seduta utile del mese di luglio. Se tale seduta si svolgerà in data 20 luglio, per i magistrati nominati con D.M. 28 luglio 1998, qualora dovesse essere sorteggiato l'ultimo trimestre, questo decorrerà a ritroso non dal 28 luglio ma dal 20 luglio, mentre per gli altri due concorsi indicati nell'esempio esso avrà l'ordinario decorso, vale a dire dalla data di adozione del rispettivo D.M.. Per tutti i magistrati nominati con decreti ministeriali adottati nel mese di agosto, l'ultimo trimestre se sorteggiato decorrerà dalla data della seduta del consiglio giudiziario svoltasi nel mese di luglio in cui è stato effettuato il sorteggio. Alcun problema si porrà invece se i trimestri sorteggiati per le ipotesi sopra dette saranno diversi dall'ultimo e l'anno decorrerà regolarmente a ritroso dalla data del DM).

Al comma 4 bis del medesimo art.3 si è previsto che siano i Dirigenti, per ciascun magistrato dell'ufficio, a procedere annualmente al prelievo dei provvedimenti e verbali individuati secondo le indicazioni della Circolare e della regolamentazione adottata da ciascun Consiglio Giudiziario e dal Consiglio Direttivo presso la Corte di Cassazione, a partire dal riferimento al trimestre appositamente sorteggiato, avendo cura di prestabilire la ripartizione quadriennale dei provvedimenti da campionare, come elencati nella Circolare che sul punto non viene modificata. Per i magistrati che esercitano funzioni direttive il prelievo sarà operato dal Presidente della Corte d'Appello, o dal Procuratore Generale presso la Corte d'Appello.

Si ribadisce che il periodo di riferimento per l'individuazione dei provvedimenti da valutare è il quadriennio decorrente dalla precedente valutazione e che per ciascun magistrato sono utilizzati i provvedimenti prelevati in relazione ad ogni anno compreso nel quadriennio secondo le modalità di cui al co.1 (comma 6 dell'art.3).

Al comma 5 dell'art.3 si specifica che i Consigli giudiziari ed il Consiglio direttivo della Corte di cassazione, ricevuto dal Consiglio Superiore l'invito annuale di cui al Capo XIII della Circolare n. 20691 del 2007, danno corso alla procedura di valutazione di ciascun gruppo di magistrati, identificato in funzione della data del decreto ministeriale di nomina, per il quale sia maturato il periodo di valutazione.

Il prelievo *deve* riguardare, in continuità con le previgenti disposizioni, un numero complessivo di 20 provvedimenti - salvo quanto previsto dall'art. 21, comma 3 - mentre il numero dei verbali da campionare viene significativamente ridotto (per esigenze di semplificazione, alla luce anche della scarsa incidenza complessiva statisticamente rilevata sulle valutazioni di professionalità prive di criticità). Si prevede, infatti, un massimo di 12 verbali tratti da 4 udienze - salvo quanto previsto dall'art. 12, egualmente modificato in senso riduttivo nel numero dei verbali inizialmente previsti - secondo le tipologie predeterminate dalla Circolare in relazione alle funzioni svolte dal magistrato (art.3 comma 8).

Con tale complessivo meccanismo il momento del sorteggio, routinariamente acquisito negli ordinari lavori di Consiglio giudiziario e Consiglio Direttivo, risulta anticipato a ciascun anno del quadriennio in valutazione, e sostanzialmente si prevede che tali organi si occupino quanto più possibile in forma astratta e preventiva degli adempimenti collegati,

lasciando al Dirigente l'onere dell'individuazione vera e propria di provvedimenti e verbali a campione. Quest'ultimo, consapevole dei criteri predeterminati e dei periodi indicati dal Consiglio giudiziario e dal Consiglio Direttivo, sarà il soggetto maggiormente idoneo ad effettuare il prelevamento vero e proprio, per la vicinanza all'ufficio e al lavoro del magistrato in valutazione.

Di portata - si auspica - fortemente semplificatoria e modernizzatrice è la norma che prevede, ancora una volta a cura del dirigente dell'ufficio, di provvedere a custodire in apposito archivio informatico all'uopo costituito presso l'ufficio da lui diretto i provvedimenti ed i verbali da utilizzarsi per la valutazione di professionalità, una volta individuati (art.3 comma 11). È ammessa una residuale modalità di archiviazione in forma cartacea solo per l'ipotesi in cui non sia possibile procedere in via telematica, in tal caso con onere di comunicazione alla competente Commissione del Consiglio Superiore (art.3 comma 11, ultimo periodo). Ci si è, infine, posti il problema della custodia negli anni dei provvedimenti e verbali utilizzati per la valutazione di professionalità dei magistrato, attualmente gravante sui Consigli Giudiziari *sine die*.

Si è pertanto disposto che i provvedimenti ed i verbali utilizzati per la quadriennale valutazione di professionalità, custoditi presso il Consiglio Giudiziario, sono restituiti all'interessato all'esito dell'approvazione della delibera plenaria di positivo conseguimento della valutazione. Ove l'interessato non provveda al loro ritiro nel termine di tre mesi dall'adozione di detta delibera, gli stessi sono distrutti. In caso, invece, di valutazione non positiva ovvero negativa, i provvedimenti ed i verbali restano custoditi - come già accade all'attualità - presso i competenti Consigli. La medesima disciplina si applica anche per i provvedimenti e verbali già in possesso dei Consigli Giudiziari e del Consiglio Direttivo nell'ambito dei procedimenti di valutazione ormai già conclusi ed in tal caso il termine trimestrale decorre a far data dal 20 settembre 2012.

Art.4 Deroghe. Il cd. slittamento.

Il meccanismo dello slittamento, creato per risolvere questioni di materiale "incapienza" del trimestre sorteggiato, perché nel periodo di riferimento il magistrato non ha svolto per giustificato motivo l'attività giudiziaria ovvero perché nel trimestre sorteggiato non siano state rinvenute tutte o talune delle tipologie di provvedimenti o verbali da prelevare, viene anch'esso delegato ai Dirigenti e non più ai Consigli giudiziari o al Consiglio direttivo della Cassazione.

Il Dirigente dovrà assumere come trimestre di riferimento il primo utile successivo a quello sorteggiato e, nel caso di mancato rinvenimento nel trimestre sorteggiato di tutte o talune delle tipologie di provvedimenti o verbali da prelevare, si è disposto - ancora una volta a fini di snellimento e semplificazione - che si proceda con lo slittamento solo per i provvedimenti o i verbali delle tipologie mancanti (cfr. commi da 1 a 4 dell'art.4).

Si sono poi conseguentemente adattate alla modifica del ruolo di dirigenti e organi di autogoverno locale anche le ulteriori disposizioni presenti nella Circolare modificata, secondo una evidente necessità sistematica che ha richiesto la sostituzione del dirigente quale soggetto tenuto all'individuazione ed al prelevamento veri e propri sulla base dei criteri dati: così in tema di magistrati che svolgono incarichi direttivi o semidirettivi sottoposti a valutazione (comma 6 art.4); per l'esercizio di funzioni promiscue (art.21); per i pareri parziali (art.22).

Normativa transitoria

Al fine di agevolare l'entrata a regime meno problematica possibile per le nuove modalità di individuazione, prelievo e conservazione dei provvedimenti e dei verbali a campione, si è prevista una normativa transitoria la quale risulta così modellata:

- le novità entrano in vigore dal gennaio 2013; esse non trovano tuttavia applicazione per le valutazioni il cui termine quadriennale scade nel 2013, alle quali continuerà ad applicarsi la disciplina previgente.
- In relazione alle valutazioni da compiersi negli anni successivi, i Consigli Giudiziari ed il Consiglio Direttivo presso la Corte di Cassazione procederanno nel 2013 al sorteggio dei trimestri rilevanti per l'estrazione dei provvedimenti e verbali a campione per gli anni 2012 (in modo che ci si prepari all'entrata a regime vera e propria con l'annualità corrispondente all'attuale sistema innovato) e 2010 (in modo da evitare l'eccessivo allontanamento nel tempo dell'ultima annualità da "recuperare" nel sistema transitorio), sulla base delle modalità già descritte e riferite a ciascun gruppo di concorsi individuati sulla base del mese in cui si colloca il decreto di nomina (indipendentemente dall'anno e sempreché vi sia ancora sottoposizione a progressione in carriera). Successivamente, nel gennaio 2014 si individueranno con le medesime modalità i trimestri rilevanti per gli anni 2013 (anno necessario per il sistema a regime) e 2011 (ulteriore anno da "recuperare" nel sistema transitorio).

Dal 2015 il sistema in tal modo sarà automaticamente in vigore per tutte le annualità in valutazione progressiva.

Un esempio positivo e prospettive future.

Una soluzione organizzativa acceleratoria è stata già delineata ed adottata dal C.S.M. nella delibera del 20 aprile 2011 con cui si sono stabilite modalità particolarmente sollecite di definizione delle pratiche per il riconoscimento della prima valutazione di professionalità per magistrati nominati con D.M. 6 dicembre 2007. La disciplina speciale per quei magistrati, secondo quanto emerge dalla delibera medesima, è giustificata dalla considerazione che solo al momento del conseguimento dello scrutinio di professionalità essi sarebbero stati sottratti ai limiti funzionali stabiliti dalla legge - per l'esercizio delle funzioni requirenti e giudicanti penali monocratiche - e avrebbero potuto quindi offrire un significativo

contributo al recupero di funzionalità degli uffici pregiudicata proprio dai divieti in questione. L'eccezionalità dello strumento approvato il 20 aprile 2011 ha giustificato l'adozione di alcune deroghe esplicite alla disciplina ordinaria delle valutazioni di professionalità - ad esempio la previsione dell'espressione degli atti di valutazione addirittura prima del termine del quadriennio e l'esclusione, in conseguenza, del prelievo a campione di provvedimenti giurisdizionali relativi all'ultimo trimestre. Deroghe che, naturalmente, non potevano essere mantenute per la previsione di un meccanismo, quale quello delle modifiche descritte, generalizzato a tutte le valutazioni.

Si *deve* osservare, a tal proposito, che, se la programmata generalizzazione dello strumento acceleratorio rischia di frustrarne le finalità - considerato il gran numero di procedure e l'impegno amministrativo già illustrato, che inducono a prevedere iniziali difficoltà dei presidi del circuito dell'autogoverno a fornire risposte sollecite a tutte le progressioni in carriera - le forti esigenze di garanzia delle posizioni giuridiche di tutti i magistrati collegate alla modifica strutturale adottata lasciano ipotizzare un elevato impegno di ciascuno per il raggiungimento degli obiettivi di omogeneità e celerità delle procedure di valutazione della professionalità per i magistrati nominati con il medesimo decreto ministeriale.

D'altra parte appare solo teorica ma concretamente irrealizzabile, allo stato, l'ipotesi di definizione del procedimento in tempi sostanzialmente corrispondenti al termine di maturazione del diritto alla valutazione, stante l'intrinseco rilievo qualitativo contenutistico e l'inevitabile articolazione procedimentale dell'approfondito scrutinio di professionalità richiesto dal legislatore che impediscono di contenerne oltre un limite fisiologico la durata. A tale proposito non è irrilevante la considerazione che, con l'entrata in vigore della riforma dell'ordinamento giudiziario del 2006 - 2007, il numero delle valutazioni per la progressione in carriera che il circuito dell'autogoverno, ed in ultima analisi il C.S.M., è chiamato ad affrontare è enormemente aumentato a seguito della periodicità più intensa e ravvicinata imposta dal legislatore. Le competenze ordinamentali, le strutture dell'autogoverno e le risorse a tale settore dedicate non sono state oggetto di rivisitazione, cosicché è inevitabile che presidi originariamente predisposti per fare fronte ad un numero relativamente contenuto di procedure necessitino di tempi superiori per definire il nuovo superiore carico di lavoro amministrativo.

Il Consiglio, pertanto, in un'ottica di collaborazione istituzionale e di apertura ai contributi che provengono da tutti i luoghi dell'autogoverno, consapevole delle predette difficoltà strutturali, ha illustrato le linee guida della riforma che si apprestava a varare ai Consigli giudiziari di nuova elezione, nell'incontro tenuto dalla IV Commissione il 21.6.2012 a Roma, ricevendone utili ed opportuni suggerimenti che hanno consentito di adottare modifiche più meditate e partecipate, sulle quali la condivisa collaborazione di tutti porterà sicuri risultati positivi e attenzione costante ad eventuali, necessari accorgimenti migliorativi.

"Modifiche alla Circolare n.P20691 del 8.10.2007 <Nuovi criteri per la valutazione di professionalità dei magistrati>, nonché alla Circolare n.P16754/2008 del 27.6.2008 <Nuova circolare sull'acquisizione dei provvedimenti e verbali d'udienza a campione> "

CIRCOLARE n. P20691 dell'8.10.2007

<Nuovi criteri per la valutazione di professionalità dei magistrati>

Sono apportate le seguenti modifiche: E' aggiunto il Capo XIII bis. I Capi XIII, XIV, XV, XVII e XIX sono così sostituiti.

PARTE II

PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE

Capo XIII

INIZIO DEL PROCEDIMENTO

1. Il Consiglio superiore della magistratura ogni anno individua i nominativi dei magistrati per i quali nell'anno successivo matura uno dei sette quadrienni utili ai fini delle valutazioni di professionalità ed invita i Consigli giudiziari competenti ad esprimere, secondo le indicazioni della presente circolare, il necessario parere per la formulazione della valutazione non appena scaduto il quadriennio.
2. Al fine di assicurare l'omogeneità di trattamento tra magistrati in tutte le occasioni in cui il conseguimento di una determinata valutazione di professionalità costituisca elemento decisivo di considerazione da parte degli organi di governo autonomo della magistratura, va garantita l'identità dei tempi di definizione della procedura che deve concludersi unitariamente, con deliberazioni contestuali del Consiglio Superiore della Magistratura, per tutti i magistrati nominati con lo stesso decreto ministeriale, salve le eccezioni di cui alle disposizioni seguenti.
3. La procedura di valutazione si articola nel rispetto rigoroso dei termini previsti per ciascuna fase e si conclude entro otto mesi dalla scadenza del quadriennio di riferimento. Costituisce dovere del magistrato interessato, nonché di tutti gli organi coinvolti nel procedimento, operare perché ciascun incumbente sia assolto in maniera da garantire il rigoroso rispetto dei termini indicati, in attuazione del principio di governo partecipato che postula la responsabilizzazione diretta di tutti i magistrati a qualsiasi titolo coinvolti, allo scopo di favorire il perseguimento degli obiettivi di comune e generale utilità.
4. Eventuali ritardi nell'esaurimento di singole fasi della procedura possono essere compensati da opportune accelerazioni delle fasi successive al fine di garantire, nella necessaria collaborazione degli organi coinvolti, il rispetto del termine complessivo di otto mesi.
5. Qualora il mancato rispetto ingiustificato di uno dei termini di fase provochi un ritardo della procedura di valutazione della professionalità relativa ad un magistrato tale da non consentirne la definizione nel termine complessivo di otto mesi, il Consiglio Superiore si riserva di valutare la possibilità di arrestare il procedimento concernente tutti gli altri magistrati nominati con il medesimo decreto, al fine di garantire comunque la contestualità della decisione. 6. L'arresto della procedura relativa alla valutazione degli altri magistrati nominati con il medesimo decreto non può essere disposto ove il ritardo - che non consenta la definizione nel termine complessivo di otto mesi - sia stato provocato dall'ingiustificata violazione da parte del magistrato interessato del termine per il deposito della propria relazione.

Capo XIII bis

RELAZIONE DEL MAGISTRATO IN VALUTAZIONE

1. Nel periodo compreso tra il quarantacinquesimo ed il trentesimo giorno anteriore alla scadenza del quadriennio in valutazione, il magistrato interessato trasmette al dirigente incaricato della formulazione del rapporto informativo una relazione illustrativa del lavoro svolto, contenente ogni indicazione utile ai fini della sua valutazione, ivi compresa la copia di atti e provvedimenti che il medesimo ritiene di sottoporre ad esame. La relazione è tendenzialmente strutturata considerando

l'ordine e l'articolazione dei parametri di valutazione indicati nella parte I della presente circolare-. Nei sette giorni successivi alla scadenza del quadriennio in valutazione il magistrato può integrare la relazione con riferimento ad eventuali ulteriori circostanze rilevanti intervenute nel periodo, compreso nel quadriennio ma successivo alla trasmissione della relazione

2. Gli stessi termini si applicano al deposito della relazione del magistrato che debba essere valutato dopo un anno a far data da un giudizio non positivo o dopo due anni da un giudizio negativo

Capo XIV

RAPPORTO E DOCUMENTAZIONE TRASMESSA DAI DIRIGENTI DEGLI UFFICI

1. I dirigenti degli uffici devono trasmettere ai Consigli giudiziari entro il sessantesimo giorno successivo alla scadenza del quadriennio in valutazione o comunque dopo un anno a far data da un giudizio non positivo o decorsi due anni dal giudizio negativo, un rapporto sulla professionalità del magistrato, redatto secondo i parametri della presente circolare ed in conformità al modello allegato, che costituisce parte integrante della circolare stessa, unitamente alla documentazione di seguito indicata.

2. Il rapporto contiene, tra l'altro:

- la segnalazione sulla complessità dei procedimenti *e dei* processi trattati in ragione del numero delle parti *e delle* questioni giuridiche affrontate;
- la comunicazione dell'esito, nelle successive fasi e nei gradi del procedimento, dei provvedimenti giudiziari emessi o richiesti, e relativi all'adozione di misure cautelari o alla definizione di fasi procedurali o processuali, accertato attraverso la comunicazione dei dirigenti degli uffici e da valutarsi, ove presenti caratteri di significativa anomalia, anche alla luce del rapporto esistente tra provvedimenti emessi o richiesti e provvedimenti non confermati o rigettati, rapporto da valutarsi altresì avuto riguardo alla tipologia ed alla natura degli affari trattati;
- la segnalazione del dirigente dell'ufficio relativa al livello dei contributi in camera di consiglio;
- la segnalazione del possesso delle conoscenze informatiche dirette alla redazione dei provvedimenti ed al miglioramento dell'efficacia dell'azione giudiziaria;
- per i magistrati requirenti con funzioni di coordinamento nazionale la segnalazione relativa alla capacità di rapportarsi in maniera efficace, autorevole e collaborativa con gli uffici giudiziari ed i magistrati destinatari del coordinamento;
- la segnalazione relativamente all'attitudine del magistrato ad organizzare il proprio lavoro;
- l'indicazione della collaborazione fornita su richiesta del dirigente medesimo o del coordinatore della posizione tabellare o del gruppo di lavoro;
- l'indicazione del rispetto degli impegni prefissati;
- l'indicazione relativa alla partecipazione alle riunioni previste dall'ordinamento giudiziario per la discussione e l'approfondimento delle innovazioni legislative, nonché per la conoscenza dell'evoluzione della giurisprudenza;
- l'indicazione in ordine alla disponibilità alle sostituzioni, applicazioni e supplenze.

3. Al rapporto sono allegati:

- la relazione del magistrato interessato e la copia di atti e provvedimenti di cui al capo XIII bis;
- gli atti acquisiti a campione, secondo le disposizioni di cui al Capo VII della presente circolare;
- i verbali di udienza acquisiti a campione, secondo le disposizioni di cui al Capo VII della presente circolare;
- i dati statistici calcolati al 31 dicembre dei due anni precedenti rispetto a ciascun anno in valutazione, elaborati su base annuale, e relativi al numero dei procedimenti e processi definiti, alle pendenze del ruolo, nonché ai flussi in entrata, inerenti al magistrato in valutazione e, comparativamente, agli altri magistrati del medesimo ufficio assegnati a funzioni omogenee; - i dati relativi allo svolgimento di incarichi giudiziari ed extragiudiziari, di natura obbligatoria; - la documentazione relativa ad eventuali esoneri dal lavoro giudiziari; - la documentazione relativa ad eventuali assenze dal lavoro diverse dal congedo ordinario;
- il prospetto relativo al numero di udienze tenute, inerente al magistrato in valutazione ed agli altri magistrati del medesimo ufficio assegnati a funzioni omogenee;
- il prospetto comparato relativo ad eventuali ritardi nella redazione e nel deposito dei provvedimenti, o comunque nel compimento di attività giudiziarie;
- eventuali segnalazioni di situazioni specifiche rappresentate da terzi ovvero dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, sempre che si riferiscano a fatti specifici incidenti sulla professionalità, con particolare riguardo alle situazioni concrete ed oggettive di esercizio non indipendente della funzione ed ai comportamenti che denotino evidente mancanza di equilibrio o di preparazione giuridica.

4. In ogni caso i dirigenti degli uffici entro il mese di febbraio di ciascun anno dovranno inviare ai Consigli giudiziari le statistiche comparate ed una relazione sull'andamento generale dell'ufficio, che deve riguardare la consistenza dell'organico dei magistrati dell'ufficio *e del* personale amministrativo, le eventuali vacanze, i flussi e la distribuzione degli affari nei vari settori di lavoro e i provvedimenti sulla destinazione interna dei magistrati per far fronte alle esigenze dell'ufficio. I documenti sopra indicati verranno conservati presso la segreteria del Consiglio giudiziario. 5. La diligenza e il rispetto delle circolari consiliari nella redazione dei rapporti informativi ai fini dei pareri per le valutazioni di professionalità - anche sotto il profilo della tempestività degli adempimenti - costituiscono indicatori dell'attitudine direttiva rilevanti in sede di conferma o di conferimento di incarichi direttivi o semidirettivi .

Capo XV

ATTIVITÀ DEI CONSIGLI GIUDIZIARI

1. Il Consiglio giudiziario, sulla base degli elementi indicati al Capo VII, esprime il parere conformandosi al modello allegato alla presente circolare, entro quattro mesi dalla scadenza del termine assegnato al dirigente dell'ufficio per la trasmissione del rapporto - vigilando sulla tempestività di tale ultimo adempimento.

Sul rispetto del termine per il rilascio del parere vigila il Presidente della Corte di Appello, quale Presidente del Consiglio giudiziario. Le modalità di esercizio di tale compito di vigilanza sono valutate ai fini della conferma o del conferimento di ulteriori incarichi ibis . Qualora la necessità di eccezionali attività istruttorie - diverse dalla acquisizione di atti o documenti e dalla audizione del magistrato interessato - renda impossibile l'espressione del parere nel termine indicato, il Consiglio giudiziario, non appena si determini al compimento di dette attività e comunque entro quattro mesi dalla ricezione del rapporto informativo, comunica al Consiglio superiore della magistratura tale impossibilità indicandone le ragioni, nonché la prevedibile epoca in cui il parere sarà espresso

2. Laddove lo ritenga necessario, il Consiglio giudiziario può assumere informazioni su fatti specifici segnalati dai suoi componenti o dai dirigenti degli uffici o dai consigli dell'ordine degli avvocati.

All'esito dell'istruttoria, il Consiglio giudiziario ne dà tempestiva comunicazione all'interessato. L'interessato ha diritto di prendere visione ed estrarre copia degli atti a disposizione del Consiglio giudiziario.

3. In ogni caso, il Consiglio giudiziario, ove lo ritenga, può procedere all'audizione del magistrato in valutazione. Quest'ultimo ha comunque diritto ad essere ascoltato ove ne faccia espressa richiesta ed ha sempre facoltà di presentare atti e memorie scritte fino a sette giorni prima dell'audizione. Durante l'audizione il magistrato ha diritto di farsi assistere da altro magistrato. 4. Il parere redatto dal Consiglio giudiziario è comunicato all'interessato e trasmesso al Consiglio superiore della magistratura unitamente all'allegata documentazione ed ai verbali delle eventuali audizioni.

Capo XVII

ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA.

1. Il Consiglio superiore procede alla valutazione di professionalità acquisiti il prescritto parere, la relativa documentazione, le risultanze delle ispezioni ordinarie e tutti gli elementi di conoscenza ulteriori che ritenga di assumere; i provvedimenti a campione sono trasmessi solo se espressamente richiesti.

1 bis La definitiva valutazione è formulata nel termine di due mesi a decorrere dalla ricezione degli atti trasmessi dal consiglio giudiziario e contestualmente per tutti i magistrati nominati con il medesimo decreto ministeriale esclusi i casi in cui il procedimento debba essere sospeso o debba essere svolta attività istruttoria.

2. L'interessato, qualora ne faccia richiesta, entro dieci giorni dalla notifica del parere del Consiglio giudiziario, può far pervenire al Consiglio superiore le proprie osservazioni ed eventuali documenti e chiedere di essere ascoltato personalmente, con il rispetto dei termini di cui all'art. 11, comma 14, D.Lgs 160/2006 e successive modificazioni.

3. In tal caso il Consiglio superiore informa l'interessato della facoltà di prendere visione di tutti gli atti del procedimento e di estrarne copia e fissa la data dell'audizione, osservando i termini di cui all'art. 11 comma 14 D.lgs. n. 160 del 2006.

4. Ove il Consiglio superiore abbia espresso giudizio "non positivo" procede a nuovo scrutinio trascorso un anno dalla scadenza del quadriennio rispetto al quale si è riportata la valutazione "non positiva".

5. Laddove il Consiglio superiore abbia espresso giudizio negativo la delibera *deve* indicare espressamente i parametri deficitari e, per l'effetto, specificare:

- se il magistrato debba eventualmente partecipare a corsi di riqualificazione professionale, indicandone la natura ed il numero;

- se il magistrato sia inidoneo all'esercizio di particolari funzioni e se, in tal caso, si imponga un'assegnazione ad altra funzione fino alla successiva valutazione;

- se si imponga l'esclusione dall'accesso ad incarichi direttivi, semidirettivi o a funzioni specifiche, indicandone la natura.

In tali casi copia della delibera va trasmessa alla Scuola superiore della magistratura, salvo quanto previsto dalla disciplina transitoria, o alle articolazioni consiliari competenti per l'ulteriore corso.

6. Il Consiglio Superiore, in caso di primo giudizio negativo, procede a nuovo scrutinio trascorsi due anni dalla scadenza del quadriennio per il quale si è riportata la valutazione negativa.

7. Qualora la seconda valutazione del Consiglio superiore abbia esito negativo, il magistrato è dispensato dal servizio.

8. La delibera di valutazione della professionalità è trasmessa al Ministro della Giustizia per l'adozione del relativo decreto ed è inserita nel fascicolo personale dell'interessato.

Capo XIX

PARERI PARZIALI

1. Il Consiglio giudiziario esprime pareri parziali solo in caso di trasferimento del magistrato ad altro distretto, intervenuto a distanza di più di due anni dall'ultima valutazione di professionalità conseguita.

Quando debba essere espresso il parere parziale, il magistrato interessato trasmette la propria relazione al dirigente

incaricato della redazione del rapporto informativo nel termine di trenta giorni dalla data in cui è stato immesso nel possesso delle nuove funzioni.

Entro i successivi sessanta giorni il dirigente fa pervenire il rapporto informativo al Consiglio Giudiziario, che esprime il parere parziale nei successivi quattro mesi.

1 bis. Quando il magistrato sia trasferito ad altro ufficio nell'ambito dello stesso distretto, il dirigente dell'ufficio di provenienza redige, secondo i criteri della presente circolare, rapporto sul periodo di servizio ivi prestato, nel termine di 60 giorni successivi alla immissione del magistrato nel possesso delle funzioni nell'ufficio di destinazione .

1.ter I dirigenti degli uffici cui sono assegnati i magistrati distrettuali, entro trenta giorni dalla cessazione della sostituzione o della applicazione, trasmettono al Presidente della Corte d'Appello o al Procuratore Generale una relazione sull'attività svolta dal magistrato, predisposta secondo i parametri della presente circolare e contenenti, altresì, i dati di cui al comma 2 del Capo XIV della stessa.

2. I dirigenti degli uffici giudiziari, sia giudicanti sia requirenti, in caso di proprio trasferimento, alla scadenza del quadriennio ovvero dell'ottennio di durata dell'incarico oppure nell'ipotesi di collocamento a riposo, collocamento fuori ruolo o di cessazione dal servizio per qualunque causa, nel termine di 90 giorni dalla cessazione dell'incarico direttivo redigono singole relazioni sull'attività dei magistrati in servizio presso l'ufficio da loro diretto, predisposte secondo i parametri della presente circolare e contenenti, altresì, i dati di cui al comma 2 del Capo XIV della stessa.

3. I medesimi dirigenti richiedono, altresì, ai presidenti di sezione ovvero ai procuratori aggiunti oppure agli avvocati generali di redigere una relazione nei confronti di ciascuno dei magistrati facenti parte della sezione o del gruppo di lavoro da loro rispettivamente diretto, in caso di trasferimento, di scadenza del quadriennio ovvero dell'ottennio di durata dell'incarico semidirettivo oppure nell'ipotesi di collocamento a riposo, collocamento fuori ruolo o di cessazione dal servizio dei titolari dell'incarico semidirettivo per qualunque causa. La relazione è resa nel termine di 60 giorni dalla cessazione dell'incarico.

3.bis. Le relazioni non devono essere redatte per i magistrati per i quali una valutazione è stata effettuata nei sei mesi precedenti.

3.ter Il magistrato interessato, coloro che esercitano funzioni direttive e semidirettive ed i Consigli giudiziari hanno cura di redigere gli atti di propria competenza in maniera tempestiva e comunque in un termine inferiore rispetto a quelli ordinari indicati nel presente paragrafo ove la scadenza del quadriennio per la successiva valutazione di professionalità del magistrato si collochi in una data antecedente al loro decorso.

4. Copia di dette relazioni va trasmessa all'interessato ed è inserita nel protocollo dell'ufficio affinché se ne tenga conto in occasione dei pareri per la progressione in carriera. 5. Le disposizioni di cui sopra si applicano anche alla Suprema Corte di Cassazione ed alla Procura generale presso la Corte di Cassazione, e i compiti attribuiti ai titolari degli incarichi semidirettivi devono intendersi come riferiti ai titolari degli incarichi direttivi non apicali presso i suddetti uffici. Disciplina transitoria.

I termini previsti dai Capi XIV, XV, XVII con riferimento alle attività demandate ai Capi degli uffici, ai Consigli Giudiziari e al Consiglio Direttivo della Cassazione, nonché al CSM si applicano anche alle procedure di valutazione in corso per i magistrati che hanno già maturato il quadriennio di riferimento.

I nuovi termini si computano a far data dal 20 settembre 2012 e la relazione di cui al Capo XIII bis, ove non già depositata, *deve* essere prodotta entro la medesima data.

Le nuove disposizioni si applicano a tutte le procedure di valutazione di professionalità che maturano a far data dal 25 luglio 2012 (data di approvazione delle presenti modifiche apportate alla Circolare vigente).

CIRCOLARE n.P16754/2008 del 27.6.2008

<Nuova circolare sull'acquisizione dei provvedimenti e verbali d'udienza a campione>

Sono apportate le seguenti modifiche: Gli articoli 3, 4, 21, 22 e 10,12, 14, 16, 18 sono così sostituiti.

3. Disposizioni generali.

1. Il prelievo dei provvedimenti e dei verbali avviene nel rispetto dei principi generali stabiliti dal Consiglio Superiore e sulla base di criteri oggettivi e predeterminati.

2. I Consigli giudiziari ed il Consiglio direttivo della Corte di Cassazione provvedono a regolamentare preventivamente ed oggettivamente il prelievo a campione dei provvedimenti *e dei* verbali, in modo tale da suddividerlo in parti il più possibile eguali in ciascuno dei trimestri da sorteggiarsi per ogni anno e da rendere agevole l'individuazione dei tipi di provvedimento *e dei* verbali delle udienze da acquisire.

3. Il Consiglio Giudiziario ed il Consiglio Direttivo della Cassazione disciplinano altresì le modalità di acquisizione nel caso in cui nelle udienze prescelte vi siano verbali e provvedimenti in numero eccedente rispetto a quelli da prelevare.

4. Il sorteggio dei trimestri per il prelevamento dei provvedimenti e verbali a campione, al fine di assicurare il più agevole e rapido reperimento per la successiva valutazione di professionalità, è effettuato annualmente.

A tale scopo, unitamente all'invito annuale di cui al Capo XIII della Circolare n. 20691 del 2007, il Consiglio Superiore comunica l'elenco dei decreti ministeriali di nomina, suddivisi per mese di adozione, di tutti magistrati per i quali non sia già completato il percorso delle sette valutazioni di professionalità.

Il Consiglio Giudiziario ed il Consiglio Direttivo presso la Corte di Cassazione, per ciascun mese di riferimento dell'elenco dei decreti ministeriali comunicato, procedono ogni anno a differenti sorteggi dei trimestri, per gruppi di magistrati aggregati secondo i mesi di adozione del decreto di nomina. Ciascun sorteggio di trimestre si riferisce a ogni anno compreso nel quadriennio, computato a partire dalla data del decreto di nomina dei magistrati interessati. Esso è effettuato alla ultima seduta di ogni mese in cui si colloca il decreto. Per i decreti adottati nel mese di agosto il sorteggio è effettuato all'ultima seduta del mese di luglio.

Il trimestre sorteggiato è utilizzato per il prelievo dei provvedimenti *e dei* verbali in relazione a tutti i magistrati nominati con decreti ministeriali emanati nel medesimo mese, indipendentemente dal rispettivo anno di adozione. Il prelevamento non può mai riferirsi a periodi posteriori alla data in cui è effettuato il sorteggio sicché, ove quest'ultimo abbia luogo anteriormente alla data in cui decorre la scadenza annuale del decreto ministeriale, l'ultimo trimestre è computato a ritroso dalla data del sorteggio.

4.bis Per ciascun magistrato i Dirigenti degli uffici procedono annualmente al prelievo dei provvedimenti e verbali individuati secondo le indicazioni della presente circolare e della regolamentazione adottata da ciascun Consiglio Giudiziario e dal Consiglio Direttivo presso la Corte di Cassazione, avendo cura di prestabilire la ripartizione quadriennale dei provvedimenti da campionare, come elencati nella presente circolare. Per i magistrati che esercitano funzioni direttive il prelievo sarà operato dal Presidente della Corte d'Appello, o dal Procuratore Generale presso la Corte d'Appello.

5. I Consigli giudiziari ed il Consiglio direttivo della Corte di cassazione, ricevuto dal Consiglio Superiore l'invito annuale di cui al Capo XIII della Circolare n. 20691 del 2007, danno corso alla procedura di valutazione di ciascun gruppo di magistrati, identificato in funzione della data del decreto ministeriale di nomina, per il quale sia maturato il periodo di valutazione.

6. Il periodo di riferimento per l'individuazione dei provvedimenti da valutare è il quadriennio decorrente dalla precedente valutazione; per ciascun magistrato sono utilizzati i provvedimenti prelevati in relazione ad ogni anno compreso nel quadriennio secondo le modalità di cui al co. 1.

7. per i magistrati alla prima valutazione, la data di decorrenza, ai fini della presente circolare, coincide con la data di inizio dell'effettivo esercizio delle funzioni giudiziarie, ferma restando l'applicabilità dell'art. 4 della presente circolare.

8. Il prelievo *deve* riguardare un numero complessivo di 20 provvedimenti - salvo quanto previsto dall'art. 21, comma 3 - e un massimo di 12 verbali tratti da 4 udienze - salvo quanto previsto dall'art. 12 - secondo le tipologie predeterminate dalla presente circolare in relazione alle funzioni svolte dal magistrato.

9. I provvedimenti si intendono compresi nel trimestre di riferimento in funzione del momento del deposito dell'originale.

10. I magistrati possono produrre spontaneamente provvedimenti e verbali ulteriori rispetto a quelli sorteggiati, eventualmente anche appartenenti ad una tipologia esclusa dal prelievo.

11. Il dirigente, una volta individuati i provvedimenti ed i verbali da utilizzarsi per la valutazione di professionalità, provvede a custodirli in apposito archivio informatico all'uopo costituito presso l'ufficio da lui diretto. È ammessa l'archiviazione in forma cartacea solo per l'ipotesi in cui non sia possibile procedere in via telematica, con onere di comunicazione alla competente Commissione del Consiglio Superiore.

12. I provvedimenti ed i verbali utilizzati per la quadriennale valutazione di professionalità, custoditi presso il Consiglio Giudiziario, sono restituiti all'interessato all'esito dell'approvazione della delibera plenaria di positivo conseguimento

della valutazione. Ove l'interessato non provveda al loro ritiro nel termine di tre mesi dall'adozione di detta delibera, gli stessi sono distrutti.

Art.4 Deroghe. II cd. Slittamento

1. Qualora non sia possibile effettuare il prelievo nel trimestre sorteggiato, perché nel periodo di riferimento il magistrato non ha svolto per giustificato motivo l'attività giudiziaria, il dirigente assume come trimestre di riferimento il primo utile successivo a quello sorteggiato.
2. In via subordinata, qualora le cause ostative al prelievo riguardino anche il trimestre così individuato o qualora quest'ultimo non sia compreso nel periodo in valutazione, lo slittamento opera con riguardo al primo trimestre utile antecedente a quello sorteggiato.
3. Qualora la causa ostativa riguardi l'intero anno o una parte di esso superiore a nove mesi - calcolato a partire dalla precedente valutazione indicata all'art. 3, comma 6- non si provvede al prelevamento in relazione a quell'anno.
4. Lo slittamento di cui ai commi 1 e 2 si applica anche nelle ipotesi in cui il trimestre sorteggiato non siano rinvenute tutte o talune delle tipologie di provvedimento o verbale da prelevare. In tal caso si procede con lo slittamento solo per i provvedimenti o i verbali mancanti.
5. Allo scadere del quadriennio il Consiglio giudiziario e il Consiglio direttivo della Corte di Cassazione, nell'ipotesi disciplinata dal comma 3, provvedono a fissare i criteri per consentire il prelievo in altri trimestri o anni compresi nel quadriennio in valutazione, assicurando il rispetto della disposizione di cui all'art. 3, comma 8, relativa al numero complessivo di provvedimenti e verbali, distinti secondo le tipologie predeterminate dalla presente circolare in relazione alle funzioni svolte dal magistrato. Solo qualora ciò non sia possibile, stabiliscono l'eventuale riduzione percentuale del numero di provvedimenti e verbali da prelevare e danno atto, in sede di formulazione del parere per le valutazioni di professionalità, dei motivi per i quali non si è provveduto al prelevamento o è stata stabilita una riduzione percentuale del numero dei provvedimenti e verbali da prelevare.
6. Nel caso di magistrati che svolgono incarichi direttivi o semidirettivi, il dirigente dell'ufficio - o il Presidente della Corte d'Appello o il Procuratore Generale quando un dirigente sia sottoposto a valutazione - provvedono alla riduzione del prelievo di provvedimenti e verbali d'udienza in proporzione all'esonero dal lavoro giudiziario per essi previsto

Art. 21. I provvedimenti ed i verbali di udienza da acquisire a campione per i magistrati che esercitano funzioni promiscue

1. In caso di esercizio sincronico di funzioni promiscue, il dirigente dell'ufficio tiene conto della percentuale di lavoro svolto dal magistrato nell'una o l'altra funzione, operando il prelievo di provvedimenti e verbali solo in relazione a quella prevalente secondo le tipologie indicate in ciascuna funzione. Qualora non sia possibile individuare una funzione prevalente, il dirigente individua i provvedimenti da prelevarsi in relazione alle sole due funzioni esercitate in via quantitativamente predominante, riducendo proporzionalmente il numero richiesto per ciascuna di esse.
2. Per i magistrati distrettuali e in caso di esercizio diacronico di funzioni promiscue senza mutamento di distretto o nell'ambito delle funzioni di legittimità, il dirigente procede all'acquisizione annuale del campione applicando al trimestre sorteggiato le percentuali di prelevamento specificate nelle tabelle allegate e proprie della funzione svolta nel singolo trimestre in considerazione.
3. Qualora l'applicazione del criterio percentuale determini l'individuazione di un numero dispari di provvedimenti, si aumenta il prelievo all'unità, rispettando le tipologie di provvedimenti previste per ciascuna funzione.
4. Qualora il mutamento di funzioni sia avvenuto nel corso del trimestre sorteggiato e non sia possibile procedere al prelievo di tutti i provvedimenti e verbali per il trimestre stesso, si applica il criterio di slittamento di cui all'art. 4.
- 4.bis. Al termine del quadriennio il Consiglio giudiziario e il Consiglio Direttivo della Corte di Cassazione, per le ipotesi disciplinate al comma 2, laddove necessario, provvedono ad individuare i criteri per consentire il rispetto delle percentuali di prelevamento specificate nelle tabelle allegate e relative alle funzioni svolte diacronicamente dal magistrato nel corso dell'arco temporale in valutazione.
5. In caso di esercizio diacronico di funzioni promiscue conseguente al mutamento di distretto si applicano le disposizioni di cui al seguente art. 22 comma 5.

Art. 22 I criteri nella raccolta a campione dei provvedimenti e dei verbali di udienza nei pareri parziali dei Consigli Giudiziari o del Consiglio direttivo della Corte di Cassazione

1. La presente circolare si applica anche alla redazione dei pareri parziali di cui al Capo XIX della circolare n. 20691/2007.
2. Nel caso in cui il parere parziale debba essere effettuato solo per una parte di anno, il dirigente procede alla campionatura solo se il periodo da valutare superi i sei mesi; la riduzione percentuale del numero complessivo dei provvedimenti e verbali da prelevare è effettuato in proporzione alla porzione di anno da valutare e, qualora tale riduzione

determini l'individuazione di un numero dispari di provvedimenti, si aumenta il prelievo di un'unità, rispettando le tipologie di provvedimento previste per ciascuna funzione.

3. Per il restante periodo di valutazione, non coperto da parere parziale, il dirigente procede al prelievo annuale secondo le ordinarie prescrizioni. Il Consiglio giudiziario o il Consiglio Direttivo della Corte di Cassazione, alla scadenza del quadriennio, verificano se il prelievo sia stato effettuato per tutto il periodo in valutazione e, in caso contrario, indicano al dirigente i criteri per il prelievo in ordine al periodo mancante, purché esso sia superiore a sei mesi. In tal caso si applicano le disposizioni di cui al comma precedente ed all'art. 4.

Art.10. Il numero dei verbali d'udienza da acquisire a campione per i magistrati che svolgono funzioni di pubblico ministero presso il Tribunale e la Corte d'Appello.

1 - Per le funzioni di pubblico ministero presso il Tribunale devono essere acquisiti, per il settore penale, fino a un massimo di 9 verbali, tratti da 3 udienze dibattimentali, e fino a un massimo di 3 verbali di udienza preliminare o di giudizio abbreviato, tratti da una udienza, a condizione che sia stata espletata attività di integrazione probatoria.

2 -Per le funzioni di pubblico ministero presso la Corte d'Appello, devono essere acquisiti i verbali, fino a un massimo di 12, tratti da 4 udienze dibattimentali.

Art.12. Il numero di verbali d'udienza da acquisire a campione per le funzioni di giudice delle indagini preliminari e dell'udienza preliminare.

1. Nel caso di contemporaneo esercizio delle funzioni di giudice delle indagini preliminari e dell'udienza preliminare, devono essere acquisiti fino a un massimo di 6 verbali, tratti da 4 udienze, per incidente probatorio e di convalida di arresto o fermo, e fino a un massimo di 6 verbali, di udienza preliminare e di giudizio abbreviato, tratti da 4 udienze.

2. Qualora il magistrato eserciti esclusivamente le funzioni di giudice dell'udienza preliminare, devono essere acquisiti fino a un massimo di 6 verbali di udienza preliminare tratti da 4 udienze, e fino a un massimo di 6 verbali di giudizio abbreviato, tratti da 4 udienze.

3. Qualora il magistrato eserciti esclusivamente le funzioni di giudice per le indagini preliminari, devono essere acquisiti fino a un massimo di 6 verbali di convalida di arresto o fermo, tratti da 4 udienze, e fino a un massimo di 6 verbali di incidente probatorio, tratti da 4 udienze.

Art.14. Il numero di verbali da acquisire a campione per le altre funzioni giudicanti penali.

1. Qualora il magistrato eserciti le funzioni di giudice del dibattimento, devono essere acquisiti i verbali tratti da 4 udienze collegiali, per un massimo di 12 verbali, se il magistrato esercita esclusivamente funzioni di presidente del collegio; i verbali tratti da 4 udienze monocratiche, per un massimo di 12 verbali, se il magistrato esercita esclusivamente funzioni monocratiche o, comunque, se non esercita le funzioni di presidente del collegio; da 3 udienze monocratiche, fino a un massimo di 9 verbali, e da 1 udienza collegiale, fino a un massimo di 3 verbali, se il magistrato esercita sia funzioni monocratiche che di presidente del collegio.

Per i magistrati che esercitano le funzioni giudicanti presso la Corte di Appello, devono essere acquisiti fino a un massimo di 12 verbali, tratti da 4 udienze, sempre che il magistrato abbia esercitato funzioni di presidente del collegio.

2. Qualora il magistrato eserciti le funzioni di giudice presso il Tribunale del riesame in sede distrettuale o di giudice della sezione del Tribunale che tratta le misure di prevenzione, devono essere acquisiti fino a un massimo di 12 verbali, tratti da 4 udienze in cui il magistrato abbia esercitato funzioni presidenziali.

3. Nel caso in cui le funzioni di giudice presso il Tribunale del riesame o di giudice della sezione del Tribunale che tratta le misure di prevenzione siano esercitate unitamente a quelle di giudice del dibattimento, devono essere acquisiti: fino a un massimo di 9 verbali, tratti da 3 udienze dibattimentali, di cui una collegiale, e fino a un massimo di 3 verbali, tratti da 1 udienza innanzi al tribunale del riesame o alla sezione per le misure di prevenzione, sempreché il magistrato eserciti le funzioni di presidente del collegio; in caso contrario, saranno acquisiti esclusivamente i verbali delle udienze monocratiche o collegiali, in conformità di quanto previsto per le funzioni di giudice dibattimentale.

4. Qualora il magistrato eserciti le funzioni di sorveglianza, devono essere acquisiti fino a un massimo di 12 verbali, tratti da 4 udienze, relativi ai procedimenti in materia di misure di sicurezza o di remissioni del debito; qualora il magistrato eserciti anche funzioni di presidente del collegio presso il Tribunale di sorveglianza, devono essere acquisiti fino a un massimo di 9 verbali, tratti da 3 udienze innanzi allo stesso tribunale e fino a un massimo di 3 verbali, tratti da 1 udienza, inerenti i procedimenti sopra specificati.

5. Per i magistrati che esercitano le funzioni giudicanti presso la Corte di Cassazione, devono essere acquisiti fino a un massimo di 12 verbali, tratti da 4 udienze, sempre che il magistrato abbia esercitato le funzioni di presidente di collegio.

16. Il numero di verbali di udienza da acquisire a campione per le funzioni giudicanti civili e di lavoro, di primo grado, d'appello e di cassazione.

1. Qualora il magistrato eserciti le funzioni giudicanti civili e di lavoro di primo grado, devono essere acquisiti fino ad un massimo di 12 verbali tratti da 4 udienze; in caso di udienza collegiale, il prelievo riguarderà solo i casi in cui il magistrato in valutazione abbia svolto le funzioni di presidente del collegio.
2. Qualora il magistrato eserciti le funzioni giudicanti civili o di lavoro in corte d'appello o presso la Corte di Cassazione, devono essere acquisiti fino a un massimo di 12 verbali tratti da 4 udienze, qualora il magistrato in valutazione abbia svolto le funzioni di presidente del collegio.

18. I verbali da acquisire a campione per altre funzioni giudicanti civili.

1. Qualora il magistrato sia addetto in via esclusiva alla trattazione di cause in materia di diritto di famiglia o di fallimento o di altre procedure concorsuali o di esecuzione civile mobiliare o immobiliare devono essere acquisiti fino a 12 verbali, tratti da 4 udienze. Per i magistrati che esercitano le stesse funzioni in Corte d'Appello si procede al prelievo dei verbali nella medesima misura, solo qualora il magistrato in valutazione abbia svolto le funzioni di presidente del collegio.
2. Qualora il magistrato eserciti esclusivamente le funzioni di giudice tutelare non si procede, secondo quanto previsto dall'art. 8 della presente circolare, al prelievo dei verbali. **E' prevista la seguente disciplina transitoria.**

Disciplina transitoria:

Le modifiche e le innovazioni introdotte entrano in vigore dal gennaio 2013; esse non trovano tuttavia applicazione per le valutazioni il cui termine quadriennale scade nel 2013, alle quali continuerà ad applicarsi la disciplina previgente.

In relazione alle valutazioni da compiersi negli anni successivi, i Consigli Giudiziari ed il Consiglio Direttivo presso la Corte di Cassazione procederanno nel 2013 - in occasione del sorteggio annuale per ciascun gruppo di concorsi individuati sulla base del mese in cui si colloca il decreto di nomina - al sorteggio dei trimestri rilevanti per l'estrazione dei provvedimenti e verbali a campione per gli anni 2012 e 2010; nel 2014 individueranno i trimestri rilevanti per gli anni 2013 e 2011.

Le SS.LL. sono pregate di disporre che quanto sopra sia portato a conoscenza di ciascuno dei magistrati in servizio presso i rispettivi uffici, dandone assicurazione a mezzo fax ai numeri 06/4457175 - 06/4452916 - 06/4453734.

Il Ministro della Giustizia vorrà disporre, altresì, che quanto sopra sia portato a conoscenza di ciascuno dei magistrati collocati fuori del ruolo organico della magistratura, non compresi negli uffici in indirizzo, dandone assicurazione a mezzo fax ai numeri 06/4457175 - 06/4452916 - 06/4453734.

Per il SEGRETARIO GENERALE
Il VICE SEGRETARIO GENERALE (*Marco Patarnello*)